



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI



Consiglio regionale
della Calabria



CO.RE.COM. CAL/Bia

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE N. 8 DEL 21-01-2019

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
(Moranelli xxxxxx c/ Wind Tre xxxx- n. utenza xxxxxx)

IL DIRETTORE

VISTI:

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" ed, in particolare, l'art. 19, comma 6, che così recita: *"la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi e spese, è delegata al Direttore, salvo nei casi di straordinaria rilevanza regolamentare, giuridica o tecnica, che possono essere rimessi alla decisione dell'Organo Collegiale"*;

il Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori, adottato con delibera n. 73/11/CONS. del 16 febbraio 2011;

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com" e successive modifiche. ed integrazioni;

l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province

autonome, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

DATO ATTO della deliberazione Co.Re.Com. Calabria n. 234 del 17 luglio 2014, con cui il Comitato ha conferito al Dirigente, Avv. Rosario Carnevale, la delega all'adozione dei provvedimenti di definizione delle controversie di modesta entità, aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (*cinquecento/00*) euro, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, sopra citata;

RICHIAMATO il punto III.5.5. dell'Allegato alla delibera AgCom 276/13/CONS "Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche", secondo cui: " al fine di determinare il valore della controversia per l'applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 19, comma 7, si avrà riguardo al valore del decisum, e non di quanto dichiarato all'atto dell'istanza. Pertanto, seppure l'utente chieda una somma superiore come indennizzo per il disservizio subito, se l'importo effettivamente liquidato è inferiore ad euro cinquecento, si provvederà con determina direttoriale";

VISTA l'istanza, acquisita al prot. n. 20569 del 3 maggio 2018, con cui il ricorrente in oggetto ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società in epigrafe, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento (Allegato A) della delibera n. 173/07/Cons, di seguito "Regolamento";

VISTA la nota dell'8 maggio 2018, prot. n. 21262, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della predetta controversia che per mero disguido non è stata ricevuta dall'utente;

VISTA la memoria pervenuta a mezzo e- mail il 6 giugno 2018, della Società resistente con i relativi allegati nel termine di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento;

VISTA la memoria di replica dell'istante, pervenuta a mezzo e- mail, il 15 giugno 2016 nel termine di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento;

RILEVATO, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del presente procedimento, che l'utente lamenta il malfunzionamento della linea Adsl a partire dagli inizi di novembre 2015. Dopo numerose segnalazioni del disservizio al servizio clienti, tra cui il reclamo a mezzo racc. A/R del 5 marzo 2016, rimaste senza alcun esito e, attesa la persistenza del disservizio alla linea Adsl, il ricorrente il 15 giugno 2016 chiedeva la migrazione ad altro operatore. Ma la richiesta di portabilità veniva espletata il 6 luglio 2016 per il servizio voce e solo l'11 ottobre 2016 per il servizio Adsl. L'istante lamenta altresì di aver dovuto pagare entrambi gli operatori coinvolti nella migrazione, nelle more del passaggio e l'erroneo inserimento negli elenchi telefonici per l'anno 2017 a causa della ritardata portabilità.

DATO ATTO che il tentativo di conciliazione, tenutosi in data 12 febbraio 2018, si è concluso con il mancato accordo delle parti, come da verbale di mancata conciliazione, in atti;

Per quanto sopra, il ricorrente ha chiesto:

- lo storno di quanto vantato dall'operatore;
- l'indennizzo per mancato rispetto degli oneri informativi;
- l'indennizzo per malfunzionamento del servizio Adsl;
- l'indennizzo per ritardata portabilità;
- l'indennizzo per attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti;
- l'indennizzo per omessa o errata indicazione negli elenchi telefonici;
- l'indennizzo per mancata risposta ai reclami;
- le spese di procedura.

Il 6 giugno 2018 la società resistente ha fatto pervenire, nel rispetto dei termini procedurali, una memoria difensiva con cui ha eccepito, preliminarmente, la genericità delle richieste avanzate dall'istante e la mancanza di prove a fondamento delle stesse, ovvero di qualsiasi riferimento documentale, in violazione al costante orientamento dell'Autorità in virtù del quale l'istante deve adempiere quanto meno all'obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione (*ex plurimis* Delibere Agcom n. 91/15/CIR e 68/16/CIR e specificamente in materia di malfunzionamento le Delibere Agcom n. 3/11/CIR, n. 14/12/CIR e altre ancora).

Nel merito l'operatore evidenzia che, in relazione all'asserito malfunzionamento nel periodo indicato dall'istante, si rilevano solamente due segnalazioni relative all'utenza oggetto della controversia, che risultano chiuse nei tempi previsti dall'art. 2.2 della Carta servizi. In merito alla velocità del servizio internet, a partire da ottobre 2010 è stato reso operativo il sistema Ne.Me.Sys. il quale consente la verifica della qualità del servizio di accesso a internet da postazione fissa. In conformità all'art. 8 della Delibera n. 244/08/CONS secondo cui *"qualora l'utente riscontri valori di velocità peggiorativi rispetto a quelli indicati dall'operatore può presentare, entro 30 giorni dalla ricezione del risultato della misura, un reclamo circostanziato all'operatore e ove non riscontri il ripristino dei livelli di qualità del servizio entro 30 giorni dalla presentazione del predetto reclamo, egli ha facoltà di recedere senza penali dal contratto per la parte relativa al servizio di accesso a Internet da postazione fissa, con un preavviso di un mese, mediante comunicazione inviata all'operatore con lettera raccomandata"*, il cliente, a fronte della produzione di circostanziate prove oggettive, ha solo la facoltà di cambiare operatore senza costi di cessazione. Poiché l'utente non ha mai inoltrato il test non gli è dovuto alcun tipo di indennizzo. In merito all'asserita ritardata portabilità l'operatore, afferma di aver assolto correttamente a tutti i doveri tecnici di propria competenza in qualità di OLO donating, secondo quanto previsto dalla Delibera 274/07/CONS. La società convenuta conclude imputando la responsabilità del lamentato ritardo nella portabilità all'OLO recipient, il quale ha trasmesso in prima istanza solo una richiesta di migrazione della componente voce e solo successivamente quella della componente dati. Infine l'operatore eccepisce la legittimità degli addebiti nelle fatture emesse fino e non oltre la migrazione anche della componente dati, avvenuta il 12 ottobre 2016.

Per tali motivi la resistente ha chiesto il rigetto di tutte le domande proposte dall'istante, perchè infondate sia in fatto sia in diritto.

Il 15 giugno 2018 la parte istante ha fatto pervenire memoria di replica con cui ha contestato il contenuto della memoria della parte resistente, evidenziando di aver effettuato numerosi reclami telefonici cui non veniva dato riscontro. L'istante imputa altresì all'operatore convenuto il ritardo della migrazione, atteso che lo stesso non ha rilasciato la linea dopo aver ricevuto la richiesta di portabilità. Inoltre l'istante contesta l'addebito di costi per un profilo tariffario non richiesto, nonché di costi per "attività di migrazione" non dovuti.

Per tali motivi insiste nelle proprie richieste;

In occasione dell'udienza di discussione, tenutasi davanti a questo Co.Re.Com. il 28 novembre 2018, le parti, presenti a mezzo dei propri delegati, hanno esposto e precisato le rispettive posizioni. Al termine dell'attività istruttoria, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione

NEL MERITO, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste della parte istante possono essere accolte parzialmente, nei limiti come di seguito precisato.

L'istante riferisce genericamente di un malfunzionamento della linea Adsl caratterizzato da frequenti cadute di connessione e lentezza di banda.

In merito al malfunzionamento della linea Adsl dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle schermate relative ai contatti intercorsi con l'utente per assistenza tecnica, depositate dalla società resistente, sono emerse due segnalazioni (il 5 novembre 2015 e il 9 aprile 2016), intervenute a distanza di molto tempo l'una dall'altra, chiuse nei termini contrattualmente previsti per la risoluzione dei guasti. Non risulta alcun tracciamento, scritto o verbale, di ulteriore segnalazione e/o reclamo di disservizio da parte dell'istante, relativo al periodo in contestazione, né è stata individuata altra documentazione volta a sollecitare alla resistente la risoluzione del disservizio lamentato. Ciò in quanto l'istante ha indicato la data di una serie di segnalazioni telefoniche, senza fornire un codice identificativo delle stesse, mentre il reclamo inviato il 5 marzo 2016 con raccomandata A/R, da una verifica della tracciabilità della missiva sul sito dell'azienda di Posta Privata incaricata della spedizione, attraverso il codice presente sulla ricevuta di accettazione allegata, risulta inesistente. Pertanto, poiché, secondo l'orientamento consolidato dell'Autorità la segnalazione è un elemento indispensabile affinché l'operatore telefonico possa essere a conoscenza di disservizi che potrebbero interessare le migliaia di utenze dallo stesso gestite, la mancanza di reclami esime la società da ogni tipo di responsabilità e l'utente non ha diritto alla liquidazione di alcun indennizzo in relazione al suddetto disservizio.

Né può essere corrisposto alcun indennizzo in favore dell'istante in ordine alla problematica della velocità del collegamento alla rete lamentata dallo stesso, in quanto la lentezza della navigazione secondo la normativa di settore non determina il diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo ma solo la possibilità di recesso senza penali (cfr. Delibera n. 244/08/CSP). In particolare l'articolo 7, comma 3, della delibera n. 244/08/CSP prevede a carico degli operatori l'obbligo di fornire la corretta indicazione della velocità di trasmissione dati e specificatamente la banda minima in *downloading* il cui adempimento è verificabile da parte dell'utente solo con l'adozione del sistema *Ne.Me.Sys.* che consente la verifica della qualità del servizio di accesso a Internet da postazione fissa resa all'utente finale. Il software *Ne.Me.Sys.* consente di verificare che i valori misurati sulla propria linea telefonica siano effettivamente rispondenti a quelli dichiarati e promessi dall'operatore nell'offerta contrattuale sottoscritta. Nel caso l'utente rilevi valori peggiori rispetto a quelli garantiti dall'operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può, quindi, essere utilizzato per proporre un reclamo e richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti ovvero per esigere il recesso senza costi dal contratto ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della delibera n.244/08/CONS. Nel caso di specie, la parte istante, non ha addotto alcun elemento probatorio a sostegno delle proprie richieste ed in particolare non ha allegato il test effettuato con il sistema di rilevazione *Ne.me.sys.*, come richiesto dalla normativa, al fine di dimostrare la velocità di collegamento alla rete inferiore ai parametri pattuiti, che in ogni caso lo avrebbe legittimato solo a recedere dal contratto. Per cui alcun indennizzo può essergli corrisposto.

Anche con riferimento all'asserita ritardata portabilità non può essere riconosciuta alcuna responsabilità a carico dell'operatore, atteso che quest'ultimo, nella qualità di OLO donating, ha assolto correttamente a tutti i doveri tecnici e formali posti a suo carico. Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere alla valutazione di merito della condotta tenuta dalla società

resistente, una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di migrazione della telefonia fissa.

La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore. Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning tecnico. Nella Fase 1 il cliente aderisce all'offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione. Il Recipient verifica che non ci siano errori. Nella Fase 2 il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il Donating effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient. Nei casi specificati dalla normativa può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Tali Causali di scarto sono definite nell'allegato 5 all'Accordo Quadro. Nella Fase 3 ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del Donating, il Recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla normativa può inviare un KO che sono a carico dell'Olo recipient. Gli operatori, hanno inoltre l'onere di informare l'utente circa i tempi di realizzazione dell'intervento e, qualora sorgano delle problematiche nella fase di migrazione, sono tenuti ad informarlo altresì degli eventuali impedimenti tecnici o amministrativi, ostativi al passaggio.

Delineato il vigente quadro normativo e regolamentare, venendo al caso che ci occupa, dall'istruttoria e dagli atti emerge che l'attività gestionale condotta dalla società resistente è conforme al suddetto quadro e il ritardo è imputabile all'altro gestore coinvolto nella procedura di portabilità. Invero, l'operatore, secondo quanto da lui stesso sostenuto nella propria memoria, *"ha ricevuto in prima istanza solo una richiesta di migrazione della componente voce, solo successivamente quella della componente dati. Le motivazioni di tale ritardo sono di sola ed esclusiva conoscenza e competenza dell'Olo recipient"*. Né è stato possibile avere eventuale prova del contrario, atteso che l'Olo recipient non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di chiarimenti ex art. 18, comma 1, del Regolamento, in merito agli adempimenti compiuti in ordine alle diverse fasi della migrazione per l'espletamento della stessa. In ogni caso l'istante, nel contatto intervenuto con l'operatore il 5 agosto 2016, è stato informato sullo stato della procedura di migrazione e non ha mai inoltrato alcun reclamo in merito alla ritardata portabilità.

In assenza di responsabilità dell'operatore con riguardo alla ritardata portabilità deve essere altresì rigettata la richiesta di indennizzo per errata/omessa indicazione negli elenchi telefonici pubblici per l'anno 2017, anche in considerazione del fatto che l'istante ha ammesso che il servizio fonia è passato ad altro operatore a giugno 2017.

La richiesta di liquidazione di un indennizzo per attivazione di un profilo tariffario non richiesto invece può trovare accoglimento, poiché, secondo quanto si evince dalle fatture allegate dall'istante, l'operatore ha attivato, a partire dal 7 luglio 2016, arbitrariamente, l'offerta *Libero Mega* disapplicando senza il consenso dell'utente l'offerta *Absolute +*, a cui lo stesso aveva originariamente aderito. Invero l'applicazione di un piano tariffario difforme da quello indicato nel contratto, si pone in contrasto con il diritto dell'utente ad una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche applicate e sul proprio profilo di consumo telefonico, come tutelato dalle disposizioni delle delibere n. 96/07/CONS e 126/07/CONS. In accoglimento della richiesta dell'istante di liquidazione di un indennizzo per attivazione di un profilo tariffario diverso da quello richiesto per le ragioni anzidette, la società resistente deve ritenersi tenuta a liquidare l'importo complessivo di euro 107,00 (centosette/00), computato tenuto conto dell'importo

giornaliero di euro 1,00 previsto dall'articolo 8, comma 2, del "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori" di cui all'Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS, per 138 giorni decorrenti dalla data di attivazione del contratto e del relativo piano tariffario (9 marzo 2017) al giorno di attivazione dell'offerta "Promo Valore" (25 luglio 2017).

La società è tenuta altresì a rimborsare la fattura n. 7314513XXX del 10 settembre 2016 e a stornare la fattura n. 7317942XXX dell'1 novembre 2016 solamente in relazione ai costi relativi al profilo tariffario non richiesto, mentre risultano dovuti i costi per l'attività di migrazione. La legittimità dell'addebito di costi di disattivazione/migrazione è stabilita dall'art. 1, comma 3 della Legge 40/2007 (conversione del Decreto Bersani) secondo cui "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. (...)". I costi richiesti all'utente per la cessazione del rapporto contrattuale devono quindi essere "giustificati", ossia strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, come espresso anche nelle Linee Guida della Direzione Tutela dei Consumatori di Agcom del 28 giugno 2007, emanate sulla base dei poteri di vigilanza da effettuare ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge sopra richiamata. I costi che gli operatori hanno presentato per la verifica all'Autorità, sono pubblicati, ai sensi della delibera n.96/07/CONS, sui siti web degli operatori di comunicazioni elettroniche e nella pagina del sito web dell'Autorità dedicata alla "Tutela dell'utenza e condizioni economiche dell'offerta". Consultando le pagine web indicate, gli utenti possono quindi individuare, in relazione ai diversi servizi offerti, i costi previsti per la disattivazione del servizio. Resta fermo che una volta approvati dall'Autorità, l'operatore deve rispettare l'obbligo di informare l'utente dell'introduzione di tali costi con preavviso di 30 giorni e del diritto di recesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Nella fattispecie, nella tabella riepilogativa pubblicata nel sito di Wind, consultabile mediante il sito www.agcom.it nella sezione "Tutela dell'utenza e condizioni economiche dell'offerta", la società Wind ha riportato i costi di disattivazione che sono stati preventivamente sottoposti alla verifica dell'Agcom nel corso dell'istruttoria finalizzata all'accertamento in ordine all'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L. 40/2007. L'importo di Euro 35,00, oggetto di contestazione, corrisponde effettivamente al costo di gestione previsto e riportato nella predetta tabella riepilogativa dell'operatore, applicato in caso di migrazione, per cui l'importo addebitato per la migrazione esercitata dall'utente è dovuto.

Deve essere invece rigettata la richiesta di rimborso della fattura n. 7311035XXX del 10 luglio 2016, atteso che la stessa si riferisce al periodo dall'1 maggio al 30 giugno 2016 e quindi è dovuta, in quanto la migrazione del servizio fonia è avvenuta il 6 luglio 2016.

Né risulta fondata la richiesta di liquidazione di un indennizzo per la mancata risposta ai reclami, atteso che come già evidenziato, l'unico reclamo scritto che risulta agli atti, inviato il 5 marzo 2016 con raccomandata A/R tramite agenzia di Posta Privata, di cui l'istante allega ricevuta di accettazione, da una verifica della tracciabilità della missiva sul sito della suddetta agenzia, incaricata della spedizione, attraverso il codice presente sulla ricevuta di accettazione, risulta inesistente. Non avendo ricevuto la missiva, la società non era a conoscenza del reclamo e non poteva adempiere all'obbligo di riscontro dello stesso.

Da ultimo, la richiesta di indennizzo per violazione degli obblighi informativi deve essere dichiarata inammissibile perché non ha formato oggetto del tentativo di conciliazione, secondo quanto si evince dal verbale in atti.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi

dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento, l'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), considerato comunque che, nonostante la fondatezza parziale del ricorso, il tentativo di conciliazione, si è concluso con il mancato accordo delle parti e l'utente è stato onerato di ulteriori spese per la presentazione dell'istanza di definizione davanti a questo Co.Re.Com. e la partecipazione all'udienza.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

L'accoglimento parziale dell'istanza presentata del Signor **Moranelli R.** nei confronti della società Wind Tre ;

1. La società Wind Tre è tenuta a liquidare, tramite assegno o bonifico bancario, in favore dell'istante, le seguenti somme:
 - a) Euro 107,00 (centosette/00) a titolo di indennizzo per attivazione di un profilo tariffario non richiesto, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
 - b) Euro 50,00 (cinquanta/00) per le spese di procedura;
2. La società inoltre è tenuta, altresì, ad effettuare il rimborso della fattura n. 7314513XXX del 10 settembre 2016 e a stornare la fattura n. 7317942XXX dell' 1 novembre 2016 solo in relazione ai costi relativi al profilo tariffario non richiesto.
3. E' in facoltà del ricorrente avviare azione risarcitoria dinanzi alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento;
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del Regolamento "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità", come disposto dall'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
5. La presente determinazione è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web, sia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Reggio Calabria, 21 gennaio 2019

Il Responsabile del Procedimento

F.to Avv. Daniela Biancolini

IL DIRETTORE DEL CO.RE.COM.

F.to Avv. Rosario Carnevale

